

Atto CXXX del 2003

Sulla cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea nelle Questioni Penali

Capitolo I

Quest'Atto sarà applicato in cooperazione con gli Stati Membri dell'Unione Europea nel campo delle questioni penali, e nelle procedure di consegna basate sul mandato d'arresto europeo.

Sezione 2

Se non diversamente previsto da quest'Atto, l'Atto sull'Assistenza Legale Internazionale in Materie Penali e il codice di Procedura Penale saranno applicati in accordo con gli Stati Membri dell'Unione Europea (da qui in avanti: Stati Membri) nelle procedure di consegna basate sul mandato s'arresto europeo e nell'assistenza legale in materie penali.

Capitolo II

IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E LA CONSEGNA

Titolo 1

CONSEGNA DALL'UNGHERIA

Sezione 3

1. Secondo il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (da qui in avanti: autorità giudiziaria emittente) una persona presente nel territorio della Repubblica di Ungheria può essere arrestata e consegnata con il proposito di intentare un procedimento penale o eseguire una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se È stata disposta la condanna a una pena o È stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2. la persona sarà consegnata secondo il mandato d'arresto europeo senza verifica della doppia incriminazione dell'atto nel rispetto delle categorie di reati definiti nell'allegato I di quest'atto.
3. in rispetto delle categorie di reati definite nell'Allegato I di quest'Atto, se sono perseguibili nello Stato Membro emittente da un massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà per tali reati È pari o superiore a tre anni, e per crimini differenti da quelli coperti dall'Allegato I la consegna può essere soggetta alla condizione che l'atto per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso costituisce un reato secondo la legge della Repubblica d'Ungheria.
4. se, il reato è relativo a tasse o imposte, dogana e cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione ungherese non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

Sezione 4

L'esecuzione del mandato d'arresto europeo verrà rifiutato nei seguenti casi:

(a) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non

può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

(b) se in uno dei casi di cui alla Sezione 3 (3) l'atto su cui il mandato d'arresto europeo è basata non costituisce un reato per la legge della Repubblica d'Ungheria;

(c) se l'azione penale o la pena del ricercato è caduta in prescrizione secondo la legge ungherese.

(d) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti su cui si basa il mandato d'arresto europeo in uno Stato Membro, che elimina l'istituzione di un procedimento penale, o, in caso di condanna, la sanzione

sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato Membro della condanna;

(e) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;

(f) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nel territorio della Repubblica d'Ungheria per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;

(g) se le autorità giudiziarie ungheresi (tribunale o pubblico ministero) o le autorità investigative hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine.

(h) se il reato alla base del mandato d'arresto È coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a

perseguire il reato secondo la propria legge penale (Sezione 3 e 4 del Codice Penale).

Sezione 5

(1) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nella Repubblica d'Ungheria, ne sia cittadino o vi risieda, l'autorità giudiziaria esecutrice rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo e rimette l'esecuzione della pena o di una misura di sicurezza privative della libertà in accordo alla legge ungherese (Sezione 6 del Codice Penale, Sezione 579 del Codice di Procedura Penale).

(2) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente della Repubblica d'Ungheria, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Sezione 6

L'autorità giudiziaria esecutrice può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se questo è relativo a reati che sono stati commessi interamente o in parte nel territorio della Repubblica d'Ungheria.

Sezione 7

Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata 'in absentia, e se l'interessato non È stato citato personalmente ne è altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

Sezione 8

(1) Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'European Judicial Co-operation Unit (da qui in avanti Eurojust) per prendere la decisione di cui all'articolo 29 del Trattato dell'Unione Europea.

3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed

una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, i provvedimenti dell'Atto sull'assistenza Legale Internazionale in materie Legali sarà governata in rispetto dei procedimenti di rilievo.

4. questa Sezione sarà senza pregiudizio all'obbligo della Repubblica d'Ungheria sotto lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale.

Sezione 9

Nella possibilità dell'autorità giudiziaria esecutrice in conformità a questo titolo, il Tribunale Metropolitano agirà esclusivamente come un singolo giudice. Fin quando proibito da quest'Atto, gli appelli contro le sue decisioni possono essere intentati, per cui la Corte Suprema Metropolitana rivedrà in camera. Gli appelli non avranno effetto ritardante sull'esecuzione della decisione.

Sezione 10

L'arresto nel territorio della Repubblica d'Ungheria secondo un mandato d'arresto internazionale emesso da un altro Stato Membro, verrà preso in custodia e condotto davanti al Tribunale Metropolitano, essendo possibile che sia emesso per lui/lei un mandato d'arresto europeo può essere emesso per un atto su cui il mandato d'arresto europeo è basato, o se è già stato emesso un mandato d'arresto europeo. Tale custodia potrà durare al massimo 72 ore.

Sezione 11

- (1) il Tribunale metropolitano terrà un processo se:
 - (a) interessa il ricercato, in particolare riguardo all'identità e cittadinanza della persona e qualsiasi condizione che influenzi la

consegna conforme a quest'atto, se desidera fare qualche dichiarazione in merito.

(b) Informerà l'arrestato della possibilità di semplificare le procedure di consegna (Sezione 12), e le conseguenze legali di ciò;

(c) Se il ricercato declina l'opzione di semplificare le procedure di consegna e la corte ha stabilito che nessuno dei motivi per la non esecuzione, menzionati nella Sezione 4, Sezione 5(1), o Sezione 6 in rispetto del ricercato esiste, ordinerà l'arresto preventivo per la consegna della persona, e inoltrerà immediatamente questa decisione al Ministero di giustizia.

(2) la partecipazione del pubblico ministero e del consulente legale per la difesa al processo sarà obbligatorio. Il Tribunale Metropolitano notificherà al pubblico ministero riguardo al processo, e convocherà il consulente legale per la difesa.

(3) Se il ricercato non ha un consulente autorizzato, e se non parla Ungherese gli verranno assegnati un consulente per la difesa ed un'interprete.

(4) Se così richiesto dall'autorità giudiziaria emittente, il Tribunale Metropolitano ordinerà nell'ambito della procedura di consegna, la perquisizione e la confisca degli oggetti segnalati dalla polizia alla Sezione 24 (1).

Sezione 12

(1) il Tribunale Metropolitano ordinerà l'arresto per la consegna e la consegna (procedura di consegna semplificata) del ricercato se,

(a) le condizioni dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo e quello della consegna sono adempiuti e

(b) Se l'arrestato –seguendo adeguate istruzioni - indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita alla Sezione 31, sarà formalmente redatto in minuta.

(2) il consenso definito al paragrafo (1) non può essere revocato.

(3) Non esiste appello contro l'ordine di consegna semplificato.

Sezione 13

- (1) se il ricercato non acconsente alla sua consegna, il Ministero della Giustizia notificherà Allo Stato membro emittente dell'azione sviluppata in Sezione 11 (1) (c) nell'interesse di un'immediata trasmissione del mandato d'arresto europeo.
- (2) Il Ministero della giustizia riceverà consegna del mandato d'arresto europeo e inoltrerà immediatamente la richiesta al Tribunale Metropolitano.
- (3) Dietro ricevimento del mandato d'arresto europeo il Tribunale Metropolitano terrà un processo, se i provvedimenti alla Sezione 11 saranno applicati mutatis mutandis.
- (4) Se le condizioni di esecuzione del mandato d'arresto europeo e di consegna sono rispettate, verrà espresso un verdetto sul fatto. Il pubblico ministero, il ricercato e il suo consulente richiederanno di fare una dichiarazione riguardo l'appello contro il verdetto approvato durante il processo dopo la promulgazione della decisione.
- (5) L'appello e i documenti relativi ad esso saranno consegnati entro due giorni direttamente alla Corte suprema Metropolitana.

Sezione 14

In caso di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, il Ministero della Giustizia informerà l'autorità giudiziaria emittente, dando le sue ragioni sulla base della decisione finale ordinando tale rifiuto.

Sezione 15

- (1) l'arresto preventivo per la consegna ordinata in conformità alla Sezione 11 (c) terminerà se il mandato d'arresto europeo non è sottoposto entro 40 giorni dall'ordine di tale arresto.

- (2) L'arresto per la consegna ordinata in conformità alla Sezione 12 (1) e Sezione 13 (4), rimarrà fino al momento della consegna del ricercato.
- (3) L'arresto per la consegna e l'arresto preventivo per la consegna possono non essere rimpiazzati da altre misure restrittive della libertà personale, e in caso di cauzione l'arresto temporaneo per consegna o L'arresto per la consegna del ricercato possono non essere disposti o terminati.

Sezione 16

- (1) la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo e consegna sarà presa se il ricercato
 - (a) acconsente alla sua consegna, entro un periodo di dieci giorni dopo che è stato dato il consenso.
 - (b) Non acconsente alla sua consegna, entro un periodo di 60 giorni dopo l'arresto della persona.
- (2) se in casi specifici la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo non può essere presa entro il tempo limite di cui al paragrafo (1), il Tribunale Metropolitano informerà – tramite il Ministero della Giustizia – immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, dando le ragioni del ritardo. In tal caso, il tempo limite sarà esteso per altri 30 giorni.
- (3) Se in circostanze eccezionali il tempo limite previsto in questa Sezione non può essere rispettato, il Ministero della Giustizia informerà Eurojust, dando ragioni per il ritardo.

Sezione 17

Se la persona per cui è stato spiccato il mandato d'arresto europeo richiede una condizione da richiedente asilo o rifugiato, in caso di consegna, il procedimento d'asilo sarà sospeso per essere ripreso al ritorno dell'individuo nella Repubblica d'Ungheria.

Sezione 18

- (1) Se la persona gode di un privilegio o immunità basata su una legge internazionale o su un ufficio pubblico rientrante nel campo o giurisdizione o esecuzione nel territorio della Repubblica di Ungheria, il tempo limite di cui alla Sezione 16 non entrerà in vigore finché, contando dal giorno in cui, il Tribunale Metropolitano è informato del fatto che tale privilegio o immunità è venuto meno e il precedente assenso all'istituzione di un procedimento penale è stato concesso.
- (2) il Tribunale Metropolitano contatterà immediatamente l'autorità o la persona che hanno il potere di annullare il privilegio o l'immunità basata su legge internazionale o ufficio pubblico rientrante nel campo o giurisdizione o esecuzione e richiede l'esercizio di tale potere. Se il potere di annullare il privilegio o l'immunità risiede in un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, l'autorità giudiziaria emittente notificherà – via Ministero della Giustizia – riguardo questo fatto, per prendere le misure necessarie.

Sezione 19

Se il Tribunale Metropolitano trova che le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sono insufficienti per rendere possibile la decisione dell'attuazione della consegna, verranno urgentemente richieste – tramite il Ministero della Giustizia - informazioni supplementari in particolare seguendo la Sezione 4, Sezione 5 (2), Sezione 7, e Sezione 25 (3) e potrà essere fissato un tempo limite per la ricezione delle stesse, prendendo in considerazione la necessità di osservare il tempo limite disposto alla Sezione 16.

Sezione 20

- (1) L' Interpol Hungarian National Bureau (da qui in avanti denominato Interpol) al Quartier Generale Nazionale di Polizia

prenderà, in cooperazione con le autorità di polizia, prendere misure per la consegna del condannato, che avrà luogo il più presto possibile in una data accordata fra le autorità interessate.

(2) Il ricercato sarà consegnato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato Membro emittente non più tardi di 10 giorni dopo la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

(3) Se la consegna del ricercato entro il periodo disposto nel paragrafo (2) sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

(4) La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.

6. il ministero della giustizia trasmetterà tutte le informazioni all'autorità giudiziaria emittente e all'Interpol, riguardo la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo e la consegna, e la durata della detenzione del ricercato sulla base del mandato d'arresto europeo al momento della consegna.

Sezione 21

- (1) se il ricercato non ha rinunciato a godere della regola di specialità definita nella sezione 31, sarà dato il consenso per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dopo la sua consegna, se il reato per cui è ricercato è soggetto a consegna in accordo con i provvedimenti di quest'Atto. Il consenso può non essere rifiutato in conformità alla Sezione 3. per la situazione di cui a questo paragrafo, lo Stato Membro emittente darà la garanzia determinante come condizione della consegna, prevista nella Sezione 5 e 7.
- (2) La relativa decisione sarà presa non più tardi di 30 giorni dopo la ricezione della richiesta in Camera.
- (3) Contro la decisione approvata in accordo al paragrafo (2) non ci sono possibilità di appello.
- (4) I procedimenti descritti al paragrafo (1) saranno condotti nelle consegne successive, se il ricercato non ha rinunciato al privilegio della regola di specialità, e un altro Stato Membro ha emesso un mandato d'arresto europeo dopo la sua consegna. Il consenso sarà aggiudicato in conformità con i provvedimenti di quest'atto e la Convenzione relativa ad esso.

Sezione 22

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nella Repubblica d'Ungheria o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.
2. il Tribunale Metropolitano può decidere di posporre la consegna come da paragrafo 1. dopo aver espresso un giudizio per eseguire il mandato d'arresto europeo.
3. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione

può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Sezione 23

Se il ricercato è agli arresti preventivi al momento in cui viene richiesto l'arresto per la consegna, o se tale persona sta scontando una pena detentiva o è soggetto ad altre misure di privazione della libertà personale, l'arresto per la consegna sarà imposto dal punto in cui termina l'arresto preventivo o a conclusione della pena o altre misure di privazione della libertà personale.

Sezione 24

1. Alla richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o ex officio, il Tribunale Metropolitano prenderà misure per la confisca e la consegna di beni che:
 - a) possono essere necessari come prova, ovvero
 - b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Repubblica d'Ungheria, quest'ultima può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a

condizione che siano successivamente restituiti.

4.secondo i provvedimenti di questa Sezione Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni e altri diritti.

Titolo 2

Richiesta di consegna

Sezione 25

- (1) se il procedimento penale deve essere condotto contro un accusato stante in uno Stato membro dell'Unione Europea, la Corte emetterà senza ritardi un mandato d'arresto europeo. Se un accusato è condannato alla reclusione sulla base di un giudizio finale, il giudice responsabile per gli affari penitenziari emetterà un mandato d'arresto.
- (2) Un mandato d'arresto europeo può essere emesso per atti perseguibili in accordo col codice Penale Ungherese, da un ordine di custodia o un ordine detentivo per un periodo massimo di almeno 12 mesi. Se un verdetto o un ordine di detenzione vengono approvati, il mandato d'arresto europeo viene emesso, se il verdetto o l'ordine di detenzione approvati sono di almeno 4 mesi.
- (3) Il mandato d'arresto europeo sarà emesso in accordo con il modello contenuto nell'Allegato II di quest'Atto.
- (4) Il mandato d'arresto europeo sarà tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato esecutore.
- (5) La Corte può richiedere di confiscare beni consegnati che:
 - a) possono essere necessari come prova, ovvero
 - b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
- (6) Il bene consegnato nei confronti del quale il Paese membro dell'esecuzione o Paesi terzi vantano un diritto deve essere riconsegnato senza nessun tipo di spesa e il prima possibile dal momento in cui i procedimenti penali si sono conclusi.

Sezione 26

Quando il tribunale ha già emesso un mandato di arresto internazionale per il ricercato, il mandato d'arresto europeo lo rimpiazzerà, con la data originale di emissione e il numero di fascicolo del tribunale. In tal caso il tribunale informerà l'International Criminal Co-operation Centre (NEBEK) sull'emissione del mandato d'arresto europeo.

Sezione 27

Il mandato d'arresto europeo sarà inviato entro tre giorni dopo aver notificato l'arresto dell'accusato al Ministero della Giustizia per l'inoltro.

Sezione 28

- (1) in caso di consegna per l'esecuzione di una sentenza di detenzione, se sono state ordinate sentenze consecutive, e l'autorità giudiziaria dello Stato Membro non intende sottostare sulle basi di tutti i reati, il tribunale di prima istanza passerà la decisione sulla porzione di sentenza imposta per il reato, per cui l'autorità giudiziaria dello Stato Membro intende cedere. Nel procedimento le regole concernenti i Procedimenti Speciali del Codice di procedura Penale sarà applicato.
- (2) La porzione di sentenza descritta al paragrafo (1) sarà determinata dalla comparazione delle pene del massimo della sentenza, che può essere imposto per i reati per cui sono imposte condanne consecutive.
- (3) Se il termine di detenzione, per cui l'autorità giudiziaria dello Stato Membro chiede la rinuncia, è stato formulato come pena totale, la sentenza di detenzione, che è stata stabilita nella sentenza sottolineata e per cui è stata richiesta la rinuncia, verrà eseguita. Paragrafi (1) e (2)

saranno applicati mutatis mutandis nel caso in cui sentenze consecutive verranno imposte nelle sentenza sottolineata.

- (4) Se la consegna è richiesta per l'esecuzione di un intero termine di detenzione imposto nel quadro di una pena totale, il termine di detenzione specificato nella sentenza cumulativa verrà eseguito.

Sezione 29

Tutti i periodi di detenzione derivanti dall'esecuzione del mandato d'arresto europeo spesi in custodia all'estero, verranno presi in esame nel periodo totale di detenzione per essere scontati come risultato di una sentenza di custodia o ordine di detenzione approvato dalla corte.

Sezione 30

Se l'autorità giudiziaria invece di posporre la consegna, consegna temporaneamente il ricercato sotto le condizioni determinate da un reciproco accordo scritto, le condizioni contenute nell'accordo saranno proposte a tutte le autorità della Repubblica d'Ungheria.

Sezione 31

- (1) una persona consegnata può non essere giudicata, condannata o privata della sua libertà personale (regola di specialità) per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stato consegnata.
- (2) Paragrafo (1) può non essere applicato nei seguenti casi:
- (a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale È stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
- b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative

della libertà;

c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, averlo lasciato;

f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna.

Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie ungheresi e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze.

A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 3

(3) La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione come in Sezione 27, corredata delle informazioni di cui alla Sezione 25 (3) nonché di una traduzione, come previsto nella Sezione 25 (4)

sezione 32

1. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere una misura restrittiva della libertà personale;

a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato

non ha lasciato il territorio Repubblica d'Ungheria al quale È stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

c) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità con i punti a), e), f) e g) della sezione 31.

(2) In conformità dei casi di cui al paragrafo (1), una persona che è stata consegnata in conformità col mandato d'arresto europeo, non potrà essere consegnata ad un terzo Stato senza il consenso dell'autorità competente dello Stato Membro cui è consegnata la persona.

Sezione 33

In cooperazione con le autorità di polizia, l'Interpol prenderà apposite misure per la consegna del ricercato.

Titolo 3

SPESE

Sezione 34

Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo

sono a carico di detto Stato membro.

Titolo 4

TRANSITO

Sezione 35

1. IL Ministero della Giustizia consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:

- a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;
- b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
- c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
- d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

(2) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.

(3) in caso di trasporto aereo paragrafo (1) non si applica nel caso avvenga un atterraggio imprevisto.

(4) se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un Terzo Stato ad uno Stato Membro paragrafo (1) – (3) di questa Sezione

sarà applicata mutatis mutandis. In questo caso l'espressione 'mandato d'arresto europeo' sarà rimpiazzata da 'richiesta di estradizione'.

Allegato I all'Atto CXXX 2003

I seguenti reati del Codice Penale Ungherese saranno in relazione alle categorie di reati definite nella Sezione 3 (2) di quest'Atto:

- partecipazione ad un'organizzazione criminale,
(partecipazione ad un'organizzazione criminale Sezione 263/C, Atti criminali commessi in Organizzazione da un'organizzazione criminale Sezione 137 (8))
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle comunità europee ai sensi della convenzione del 26 Luglio 1995 relativa la tutela degli interessi finanziari delle comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.